

REGOLAMENTO (CEE) N. 3665/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare gli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafo 5 e 6, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1753/87 (4), fissa il limite di dimensione economica delle aziende contabili; che per coprire meglio il campo di osservazione, per quanto concerne in particolare le aziende agricole in Danimarca, è opportuno modificare il limite del campo di dimensione economica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 è sostituito dal seguente testo:

• *Articolo 2*

Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE è così fissato per l'eser-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1990.

cizio contabile 1990 — periodo di dodici mesi consecutivi aventi inizio fra il 1° gennaio e il 1° luglio 1990 — e per gli esercizi successivi in UDE, ai sensi dell'allegato III della decisione 85/377/CEE della Commissione (5):

— Paesi Bassi :	16 UDE
— Belgio :	12 UDE
— Germania :	8 UDE
— Francia :	8 UDE
— Lussemburgo :	8 UDE
— Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord) :	8 UDE
— Irlanda del Nord :	4 UDE
— Danimarca :	4 UDE
— Irlanda :	2 UDE
— Italia :	2 UDE
— Grecia :	2 UDE
— Spagna :	2 UDE
— Portogallo :	1 UDE

(5) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1. •

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.

(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 10.